

DECRETO DEL DIRIGENTE TECNICO DEL SETTORE "FITOSANITARIO E
AGROMETEOROLOGIA, LABORATORI E QUALITÀ DELLE PRODUZIONI"

Oggetto: **Settore FALQ – Prescrizioni fitosanitarie relative all'introduzione di spedizione di prefabbricati in legno non conformi alla normativa fitosanitaria - provenienza Cina – CHED-PP nr. IT.2025.0010901 - BCP Ancona Porto - Anno 2025**

DECRETA

- la non conformità ai requisiti fitosanitari previsti per l'ingresso nel territorio della Repubblica italiana di una spedizione costituita da nr. 2 casse contenenti "Home Sauna" prefabbricata in legno come da Documento sanitario comune di entrata n. CHEDPP.IT.2025.0010901 del 17/04/2025, del peso lordo totale di Kg 940,00 trasportata con container n. HAMU1112036;
- di prescrivere alla ditta DE MATTEIS SRL P. IVA 01986240669 – Via della Stazione di Fossa, 1 Poggio Pienze (AQ) 14 62010 Montelupone (Mc) in qualità di importatore, che l'intera spedizione, come individuata al punto precedente, sia sottoposta alla misura ufficiale di trattamento adeguato conformemente a quanto previsto dall'allegato I - sezione Heat treatment --della norma internazionale FAO IPPC/ ISPM nr. 15, c/o ALAC srl P. IVA 00455130346 con stabilimento a Recanati (MC);
- che il trattamento di cui al punto precedente venga eseguito entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla notifica del presente atto;
- la trasmissione senza ritardo a questo Servizio, da parte dell'importatore DE MATTEIS SRL P. IVA 01986240669 – Via della Stazione di Fossa, 1 Poggio Pienze (AQ), direttamente o per il tramite del suo Rappresentante in dogana, della documentazione comprovante l'avvenuta applicazione della misura;
- di stabilire, in caso di mancata applicazione della misura sopra descritta, che la spedizione come sopra identificata sia reinviata senza indugio verso un Paese terzo rispetto all'Unione Europea;
- di pubblicare il presente per estratto sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell'Agenzia, www.amap.marche.it, e di trasmetterlo integralmente all'importatore, al suo Rappresentante in dogana e all'Ufficio delle dogane di Ancona.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lvo 2 febbraio 2021, n. 19 gli oneri derivanti dall'applicazione della suddetta misura fitosanitaria sono a carico della ditta importatrice.

Il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni previste nel presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 55, comma 15 del D. Lgs. n 19 del 02.02.2021, ovvero con sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 6.000,00 euro.

Il destinatario delle misure del presente atto ha la facoltà di proporre ricorso giurisdizionale amministrativo nei modi stabiliti dalla legge.

Si attesta che il presente atto non comporta impegni di spesa.



Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

LA DIRIGENTE
(Dott.ssa Francesca Severini)
Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATI
"nessun allegato"

